

# **RICHIESTA**

## **DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'ALBERATA STRADALE S.P. 3 "del Rabbi" - Località San Lorenzo in Noceto, Forlì**



*(Procedura prevista dalla normativa vigente - Art.136 e succ., D. Legis. n.42 del 22 gennaio 2004 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e LEGGE n. 10 del 14 gennaio 2013 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Stefano Bonaccini  
viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna

ALL'ASSESSORE AI TRASPORTI, RETE INFRASTRUTTURE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
Raffaele Donini  
viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna

ALL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA  
Paola Gazzolo  
viale della Fiera 8 - 40127 Bologna

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO  
Roberto Gabrielli  
viale Aldo Moro 30 - 40127 Bologna

AL RESPONSABILE DEL COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Giuseppe Giove  
via Silvani 6 - 40122 Bologna

AL DIRETTORE REGIONALE ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI  
Alessandro Zucchini  
via Galliera 21 - 40121 Bologna

AL SOPRINTENDENTE BELLE ARTI E PAESAGGIO PROVINCE DI RAVENNA, FORLI'-CESENA, RIMINI  
Giorgio Cozzolino  
Via S. Vitale 17 - 48121 RAVENNA

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA  
Davide Drei  
piazza G.B. Morgagni 9 - 47121 FORLI'

e p. c.  
AL CONSIGLIO D'EUROPA  
COMITATO DIRETTIVO CULTURA PATRIMONIO PAESAGGIO (CDCPP)  
Avenue de l'Europe F - 67075 Strasbourg (F)

AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO  
Dario Franceschini  
Via del Collegio romano 27 - 00186 ROMA

AI MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
Maurizio Martina  
Via XX Settembre 20 - 00187 ROMA

AL SINDACO DI FORLI'  
Davide Drei  
piazza Saffi 8 - 47121 FORLI'

**Oggetto: Richiesta di attivazione della Procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 e della e LEGGE n. 10 del 14 gennaio 2013 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) per l'alberata stradale della S.P. 3 "del Rabbi", località San Lorenzo in Noceto - Forlì (FC).**

*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. **Tutela il paesaggio** e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

**[Costituzione della Repubblica italiana. Art. 9.]**

*Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga sottrae un bene non rinnovabile alla collettività ed una memoria materiale e spirituale che è l'identità di ciascuno. Il paesaggio non può e non deve essere più considerato come **bene illimitatamente disponibile e gratuito.***

**[Manifesto di Soglio, 2003]**

Le sottoscritte ASSOCIAZIONI E COMITATI e i singoli CITTADINI richiedono agli Enti territoriali competenti di voler attivare la Procedura prevista dalla normativa vigente (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e Legge n. 10 del 14 gennaio 2013) per giungere alla DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO per l'alberata stradale della S.P. 3 "del Rabbi", località San Lorenzo in Noceto - Forlì (FC).

Tale richiesta è inoltrata per conoscenza anche in sede europea al CONSIGLIO D'EUROPA, Comitato Direttivo Cultura Patrimonio Paesaggio, al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI e al MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE FORESTALI E ALIMENTARI.

L'intendimento di procedere alla richiesta è dovuto al forte e convinto interesse delle scriventi associazioni e comitati di cittadini per la conservazione e salvaguardia dell'alberata stradale in questione, i cui caratteri di rilevanza botanica, importanza storica e valenza paesaggistica soddisfano pienamente la normativa di riferimento, con specifico riguardo al CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e alla Legge n° 10 del 2013 sulle NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI, consapevoli del fatto che uno sviluppo realmente sostenibile e lungimirante può essere concretamente realizzato attraverso una attenta, accurata e capillare

identificazione, protezione, conservazione<sup>1</sup>, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio naturale e culturale presente.

Ciò può avvenire mettendo in campo il massimo delle risorse disponibili<sup>2</sup>; mediante la promozione dell'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale<sup>3</sup>, attraverso un'azione volta a rispettare e proteggere i saperi tradizionali<sup>4</sup>; mediante la promozione di interventi di valorizzazione e fruizione, specie turistica, degli elementi del patrimonio locale, da realizzarsi attraverso un'ampia condivisione e consenso delle comunità interessate con l'intervento attivo della società civile, dell'associazionismo, delle Università e della scuola, degli specialisti dei vari settori e dei media<sup>5</sup> e soprattutto attraverso la compilazione di inventari del patrimonio ambientale e culturale presente sul territorio<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> CARTA DI NAPOLI, ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE SU "LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO" (1999) Art. - 2.- Tutela, sviluppo sostenibile e gestione. Considerato che la tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla presenza umana, si sottolinea l'importanza fondamentale delle azioni di prevenzione, che intendono evitare o ridurre il più possibile i danni ambientali derivanti dagli interventi sul paesaggio prima della loro manifestazione. Queste devono integrarsi con quelle mirate al controllo dinamico delle trasformazioni.

<sup>2</sup> CONVENZIONE DELL'UNESCO PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE (1972) Art. 4 - Ciascuno Stato partecipa della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

<sup>3</sup> CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL'UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL'UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003). Art. 14 – (Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per: a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante: mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze; b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione; c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale. Art. 14 – (Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per: a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante: mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze; b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione; c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

<sup>4</sup> DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001). Linee essenziali di un piano d'azione della dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale. 14. Rispettare e proteggere i saperi tradizionali, in particolare quelli dei popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in materia di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra la scienza moderna e i saperi locali.

<sup>5</sup> CARTA PALAZZO VALENTINI- RUOLO ENTI TERRITORIALI RISPETTO AI PATRIMONI UNESCO (2006).

<sup>6</sup> CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL'UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003). Art. 12 – (Inventari) Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

## LE SOTTOSCRITTE ASSOCIAZIONI E COMITATI

facendo esplicito riferimento alla CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO, sottoscritta a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000 e ratificata dal Parlamento italiano in data 9 gennaio 2006 (legge n° 14/2006)<sup>7</sup> la quale nel Preambolo<sup>8</sup> recita testualmente:

*“Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, [...] la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”*

e che all'articolo 5<sup>9</sup> enuncia la inderogabile necessità di:

*“avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche”*

## SI RITENGO

---

<sup>7</sup> RATIFICA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (Gazzetta Ufficiale N. 16 del 20 Gennaio 2006 - LEGGE 9 gennaio 2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) Art. 3. ENTRATA IN VIGORE.

Art. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

<sup>8</sup> 8 PREAMBOLO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (Firenze, 20 ottobre 2000) - Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale; Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea; Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana; Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi; Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione; Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; (...)

<sup>9</sup> CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (Firenze, 20 ottobre 2000) Articolo 5 - Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

pienamente titolati dalla suddetta Convenzione a concorrere attivamente alla pianificazione territoriale con le preposte istituzioni pubbliche nella prospettiva di un partecipato governo del paesaggio locale<sup>10</sup>, anche nelle sue componenti storico-botaniche, quali le alberate stradali

## **RICHIEDONO**

l'avvio della procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le eccezionali peculiarità botaniche, storiche e paesaggistiche dell'alberata lungo la Strada Provinciale 3 in località San Lorenzo in Noceto, evidenziata in cartografia allegata, ai sensi del recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42, capoverso a: *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica*; e capoverso c: *b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza*; capoverso d: *le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*.

Tale richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico è rivolta alla preposta COMMISSIONE REGIONALE, prevista dall'Art. 137 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, al fine di addivenire per l'alberata in oggetto ad una dichiarazione conclusiva, al termine dell'iter previsto (Art. 139) dalla nuova normativa, da parte della REGIONE EMILIA ROMAGNA, così come espressamente indicato dall'Art. 140 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che testualmente recita:

*“La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139 comma 5 emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136. (...) I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione”.*

Si provvede, inoltre, ad informare della richiesta di attivazione della procedura in oggetto per il riconoscimento di pubblico interesse dell'alberata di valore paesaggistico di San Lorenzo in Noceto l'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO, affinché possano essere effettuate le valutazioni più opportune per conseguire l'obiettivo primario di una piena ed effettiva salvaguardia del paesaggio segnalato.

Tale richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico è avanzata anche in base all'Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di

---

<sup>10</sup> Al fine di rendere edotto il Consiglio d'Europa [tramite RECEP-ENELC -EUROPEAN NETWORK OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION] dell'intendimento degli scriventi di operare nello spirito e nella lettera della suddetta Convenzione si invia copia della presente, affinché il Consiglio stesso possa valutare l'effettiva applicazione della Convenzione negli articoli su indicati da parte delle Istituzioni interessate.

particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) della recente LEGGE N° 10 DEL 14 GENNAIO DEL 2013 che recita testualmente:

*Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) **i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;** (...) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.*

Si richiede quindi **TASSATIVAMENTE** che sino alla definitiva espressione di un parere sulla richiesta di Dichiarazione di pubblico interesse paesaggistico dell'alberata di San Lorenzo in Noceto da parte della preposta Commissione regionale, ogni intervento manutentivo, anche e soprattutto nel caso di programmati abbattimenti **SIA OGGETTO DI UNA SCRUPOLOSA INDAGINE VALUTATIVA DELLE CONDIZIONI SANITARIE E STATICHE, ADOTTANDO QUANTO DI MEGLIO SCIENZA E TECNICA NEL CAMPO DELL'ARBORICOLTURA HANNO AD OGGI MESSO A PUNTO** onde evitare che tale patrimonio di eccezionale valore possa essere perso prima di un esame approfondito tramite i nuovi e specifici strumenti operativi istituiti dal recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.

Si auspica, altresì, che a seguito dell'accoglimento della presente richiesta di Dichiarazione di Notevole interesse pubblico dell'alberata in questione POSSA ESSERE AVVIATO UN COMPLESSIVO, ATTENTO ED APPROPRIATO PIANO DI MANUTENZIONE, da estendere all'intero tratto alberato della S.P. 3 del Rabbi.

#### ALLEGATI

- 1) Relazione descrittiva dell'interesse botanico, storico e paesaggistico dell'alberata
- 2) Cartografia tecnica dell'area
- 3) Documentazione fotografica
- 4) Rassegna stampa

# **LE ASSOCIAZIONI E COMITATI RICHIEDENTI**

per **COMITATO GIÙ LE MANI DAGLI ALBERI DI FORLÌ**

MARCO COLONNA

per **COMITATO PLATANI DI SAN LORENZO**

ALFONSO e NICOLA VACCARI

per **TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DI FORLÌ'**

(WWF FORLÌ', GEV, CGA, PRONATURA FORLÌ', FIAB FORLÌ', ISDE FORLÌ', UPM FORLÌ',  
CLAN-DESTINO, ANPANA FORLÌ'-CESENA)

il Coordinatore ALBERTO CONTI